

Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 37a cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale disciplina i particolari; a tale fine tiene conto degli articoli 88 e 196 capoverso 3.

Art. 83 **Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte**

¹ I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. È fatto salvo l'articolo 37a.

² I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Art. 84 cpv. 2

² Sono imponibili:

- a. tutti i proventi di un'attività lucrativa dipendente, compresi i proventi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura;

RS

¹ FF ...

² RS **642.11**

- b. i proventi compensativi; e
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 85 Ritenuta d'imposta alla fonte

¹ L'AFC calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

² Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35).

³ La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitano entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).

⁴ L'AFC disciplina in particolare il modo di procedere per la tredicesima mensilità, le gratifiche, il reddito derivante da un'attività a tempo parziale o accessoria come pure per le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS⁴.

⁵ Essa stabilisce inoltre, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.

Art. 86 e 87

Abrogati

Art. 88 cpv. 1 lett. b e cpv. 2-4

¹ Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- b. fornire al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

² L'imposta alla fonte è parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.

³ Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Se il debitore è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

⁴ Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.

Art. 89 Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

³ RS 831.10

⁴ RS 831.10

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 83 capoverso 1 sono sottoposte d'ufficio a tassazione ordinaria ulteriore se i loro proventi lordi raggiungono o superano nel corso di un anno fiscale un determinato importo. Il DFF stabilisce periodicamente questo importo in collaborazione con i Cantoni; l'importo deve essere nettamente al di sotto del salario mediano lordo annuo.

² Sono sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore anche i coniugi di persone di cui al capoverso 1 che vivono in comunione domestica.

³ La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁴ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Art. 89a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 83 capoverso 1 i cui proventi lordi non raggiungono nel corso di un anno fiscale l'importo stabilito in conformità all'articolo 89 capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.

² La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

³ Essa deve essere presentata entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴ Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.

⁵ È applicabile l'articolo 89 capoversi 3 e 4.

Art. 90 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 91

Titolo secondo:

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera

Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

¹ I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera, conformemente agli articoli 84–85. È fatto salvo l'articolo 37a.

² Anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro

avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84–85. È fatta salva l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.

Art. 92 cpv. 5

⁵ Il DFF stabilisce, d'intesa con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale viene riscossa l'imposta alla fonte.

Art. 93 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... La stessa cosa vale per i proventi e le indennità versati a un terzo.

Art. 97 e 98

Abrogati

Art. 99 Imposta considerata

¹ L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.

Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 91 possono richiedere per ogni periodo fiscale una tassazione ordinaria ulteriore entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello fiscale se:

- a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
- b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera.

² Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 91 che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se questa è necessaria per far valere le deduzioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera.

³ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

⁴ Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, definisce in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

Art. 100 cpv. 1 lett. b, cpv. 3 e 4

¹ Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- b. fornire annualmente al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

³ Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione ascende all'1 per cento

dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

⁴ Se il debitore della prestazione imponibile è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta alla fonte i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

Art. 101

Abrogato

Art. 107 Imposta alla fonte

¹ Per la ritenuta d'imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 come pure 93–96 è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un'impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

² Se alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento il lavoratore di cui all'articolo 83 ha il domicilio o la dimora fiscali in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l'autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali.

³ Se il lavoratore di cui all'articolo 91 soggiorna durante la settimana in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l'autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore soggiorna durante la settimana.

⁴ Per la ritenuta d'imposta alla fonte secondo l'articolo 92 è competente il Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

⁵ Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a. per i lavoratori di cui all'articolo 83: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b. per i lavoratori di cui all'articolo 91: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa o era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 112a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per adempiere i loro compiti legali, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS⁵.

⁵ RS 831.10

*Art. 118**Abrogato**Art. 126a* Rappresentanza obbligatoria

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Art. 136a Rappresentanza obbligatoria

¹ Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

² Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non viene indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. È applicabile per analogia l'articolo 133 capoverso 3.

Art. 137 Decisione

¹ Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- a. contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 88 o 100; o
- b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 88 o 100.

² Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

³ Egli è tenuto ad effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 138 cpv. 3

³ L'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l'imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 32 Campo d'applicazione

¹ I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 4.

² I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

³ L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

⁴ Sono imponibili:

- a. tutti i proventi di un'attività lucrativa dipendente, compresi i proventi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura;
- b. i proventi compensativi; e
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 33 cpv. 1 e 2

¹ La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

² Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.

Art. 33a Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 32 capoverso 1 sono sottoposte d'ufficio a tassazione ordinaria ulteriore se i loro proventi lordi raggiungono o superano nel corso di un anno fiscale un determinato importo. Il DFF stabilisce periodicamente questo importo in collaborazione con i Cantoni; l'importo deve essere nettamente al di sotto del salario mediano lordo annuo.

² Sono sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore anche i coniugi di persone di cui al capoverso 1 che vivono in comunione domestica.

³ La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁴ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Art. 33b Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

⁶ RS 642.14

⁷ RS 831.10

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 32 capoverso 1 i cui proventi lordi non raggiungono nel corso di un anno fiscale l'importo stabilito in conformità all'articolo 33a capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.

² La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

³ Essa deve essere presentata entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴ Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.

⁵ È applicabile l'articolo 33a capoversi 3 e 4.

Art. 34 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 35

Capitolo 2:

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera

Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, lett. h e j, cpv. 2 e 3

¹ Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:

- h. i lavoratori per il salario o altre remunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale. È fatta salva l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare;
- j. le persone che percepiscono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS.

² L'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.

³ È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 4.

Art. 35a Tassazione ordinaria ulteriore

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a ed h possono richiedere per ogni periodo fiscale una tassazione ordinaria ulteriore entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello fiscale se:

- a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
- b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera.

² Le persone assoggettate all'imposta alla fonte di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a ed h che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se questa è necessaria per far valere le deduzioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera.

³ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

⁴ Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, definisce in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura

Art. 37 cpv. 1. lett. b e cpv. 2-4

¹ Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Egli ha l'obbligo di:

- b. fornire annualmente al contribuente un'attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest'ultimo, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

² Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte quando il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.

³ Il debitore delle prestazioni imponibili riceve una provvigione di riscossione dell'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione ascende all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.

⁴ Se il debitore è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell'imposta alla fonte i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.

Art. 38 cpv. 4

Abrogato

Titolo prima dell'art. 38a

Capitolo 5: Competenza territoriale per le imposte alla fonte

Art. 38a

¹ Per la ritenuta d'imposta alla fonte secondo gli articoli 32 e 35 è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione. Se la

prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un'impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa.

² Se alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento il lavoratore di cui all'articolo 32 ha il domicilio o la dimora fiscali in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l'autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali.

³ Se il lavoratore di cui all'articolo 35 soggiorna durante la settimana in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l'autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore soggiorna durante la settimana.

⁴ Per la ritenuta d'imposta alla fonte secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b è competente il Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

⁵ Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a. per i lavoratori di cui all'articolo 32: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b. per i lavoratori di cui all'articolo 35: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa o era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 49 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 5

² Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- a. contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 37; o
- b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 37.

^{2^{bis}} Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

^{2^{ter}} Egli è tenuto ad effettuare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

⁵ L'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l'imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.

Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 32, 33 capoversi 1 e 2, 33a, 33b, 34 capoverso 2, 35 capoverso 1 frase introduttiva, lettere h e j, capoversi 2 e 3, 35a, 37 capoverso 1 lettera b, capoversi 2-4, 38 capoverso 4, 38a nonché 49 capoversi 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 5 entro la data della loro entrata in vigore.

² Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.